



In Primo Piano

Pubblica sicurezza

TOLTA LA STELLA AI SINDACI SCERIFFI

Giampaolo Di Marco, Avvocato in Vasto

La Corte Costituzionale riduce il potere d'intervento dei Sindaci in materia di sicurezza urbana mediante l'uso di ordinanze contingibili e urgenti.

PA e prestazioni professionali esterne

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE: UN MUTUO PER FINANZIARLO?

Cinzia De Stefanis, pubblicista e consulente legale in Firenze

La Corte dei Conti marchigiana, con deliberazione n. 25/contr/11, a sezioni riunite chiamata a pronunciarsi sulla possibilita' di finanziare con mutuo la spesa per il conferimento di un incarico professionale per la redazione di un piano urbanistico di un Comune afferma che: tale spesa non puo' essere finanziata attraverso una qualsivoglia forma di indebitamento, in quanto non si configura come spesa per investimento, criterio necessario secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 18 della legge finanziaria 2004 nonche' dal relativo elenco delle operazioni economiche ammesse.

Lite temeraria

LA CONDANNA AL PAGAMENTO EX ART. 96 C.P.C.: RISARCITORIA O SANZIONATORIA?

Cristina Mantelli - avvocato in Bologna

La nuova responsabilita' aggravata ha natura sanzionatoria con carattere pubblicistico poiche', punendo chi viola il principio costituzionale della durata del giusto processo, mira a tutelare l'interesse pubblico alla funzionalita' dell'apparato giurisdizionale.

 [Archivio](#)

News

Civile

Rimborso spese

INDENNITÀ ESTERO, CONTRIBUZIONE SULLA PARTE RETRIBUTIVA

Francesco Buffa - magistrato presso la Corte di Cassazione

venerdì, 06 maggio 2011

La sezione lavoro precisa le condizioni di assoggettabilita' a contribuzione previdenziale dell'indennita' di trasferta corrisposta ai lavoratori in missione all'estero.

(Sentenza Cassazione civile 25/03/2011, n. 7041)

 [Archivio](#)

Penale

Falso in atto pubblico

MEDICI ASL E CARTELLE CLINICHE: PLURIOFFICIALITÀ E PLURIOFFENSIVITÀ

Fulvio Baldi - Magistrato del Massimario della Suprema Corte di Cassazione

venerdì, 06 maggio 2011

Il medico convenzionato con l'A.S.L. e' pubblico ufficiale e la cartella clinica e' atto pubblico. La Cassazione ha anche ribadito la plurioffensivita' dei reati di falso e le ricadute in tema di costituzione di parte civile.

(Cassazione penale Sentenza 25/02/2011, n. 7443)

 [Archivio](#)

Amministrativo

Lettera di Befera ai dipendenti delle Entrate FUNZIONARI DEL FISCO, NIENTE SOPRUSI O VESSAZIONI NEI CONTROLLI

venerdì, 06 maggio 2011

Con una lettera ufficiale il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha invitato tutti i suoi dipendenti al rispetto di rapporti seri, leali e rispettosi con i contribuenti senza eccessi.



Approfondimenti

Focus sull'Europa

LE PRINCIPALI NOVITÀ SULL'ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE

Giuditta Merone - avvocato in Roma e Tiziana Ianniello - avvocato in Latina

Immigrazione: il reato di clandestinità è incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Società: norme più chiare e razionali per le fusioni delle società per azioni.

Nautica

ALL'ESAME DEL GIUDICE TRIBUTARIO IL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA

Paolo Centore - avvocato in Genova e Milano, Nicola Galleani d'Agliano - dottore commercialista in Genova e Milano

Il settore della nautica da diporto non trova pace nonostante i provvedimenti normativi che, negli ultimi anni, hanno introdotto dei regimi agevolativi per questo settore. Per comprendere l'attuale panorama, è necessario ripercorre l'iter che ha portato l'Italia ad allinearsi con quanto previsto negli altri Paesi comunitari, ove già in precedenza si è ritenuto che il settore della nautica da diporto, sia pure indirizzato verso un utilizzo delle imbarcazioni per finalità ludiche, fosse, comunque meritevole di agevolazioni di carattere fiscale.



Pubblica sicurezza

TOLTA LA STELLA AI SINDACI SCERIFFI

Giampaolo Di Marco, Avvocato in Vasto

La Corte costituzionale con la sentenza in esame ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».

La sentenza in esame censura un discusso potere attribuito ai Sindaci decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 (Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione) ossia il potere di ordinanza, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti – pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti.

A giudizio della Corte, tale previsione, viola la riserva di legge relativa, di cui all'art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge.

La Corte, mediante un'attenta esegesi della formulazione dell'art. 54 comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, ha osservato che la frase «anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento» essendo posta tra due virgole consente di trarre la conclusione che il riferimento al rispetto dei soli principi generali dell'ordinamento riguarda i provvedimenti contingibili e urgenti e non anche le ordinanze sindacali di ordinaria amministrazione.

La dizione letterale della norma, secondo la Corte, implica che non è consentito alle ordinanze sindacali "ordinarie" – pur rivolte al fine di fronteggiare «gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana» – di derogare a norme legislative vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti che si fondano sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti.

La giurisprudenza costituzionale, a riguardo, ha avuto più volte modo di chiarire che deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se «temporalmente delimitate» (ex plurimis, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare» (sentenza n. 4 del 1977).

Le ordinanze oggetto dello scrutinio di legittimità costituzionale non sono, secondo la Corte, assimilabili a quelle contingibili e urgenti, in quanto consentono ai sindaci «di adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione a tutela di esigenze di incolumità pubblica e sicurezza urbana».

Tuttavia, se tali ordinanze non permettono ai Sindaci di derogare alla normativa primaria, è indubitabile che attribuiscono agli stessi una discrezionalità illimitata che, come tale, è incompatibile con il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. Tale principio, afferma la Corte, non consente «l'assoluta indeterminatezza» del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce l'effetto di attribuire, in pratica, una «totale libertà» al soggetto od organo investito della funzione.

Non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell'azione amministrativa.

La norma censurata, dunque, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti – pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti – viola la riserva di legge relativa, di cui all'art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge.

Le problematiche interpretative relative ai limiti applicativi dell'art. 54 D.Lgs. 267 del 2000, sono spesso oggetto di contrastanti interventi giurisprudenziali volti a contrastare l'uso distorto della disposizione da parte dei Sindaci.

Tuttavia, deve essere evidenziato che molto spesso tale strumento, seppur impropriamente utilizzato, costituisce uno strumento suppletivo delle carenze di organico e di strutture di cui soffrono i comuni, nonché strumento di risposta immediata alla cittadinanza che diversamente dovrebbe attendere l'intervento di altre amministrazioni anche loro alle prese con croniche carenze di organico.

La soluzione della Corte, seppur condivisibile, sarebbe stata maggiormente completa ove avesse fatto un cenno di richiamo al legislatore sollecitandolo ad intervenire più che sui poteri repressivi da affidare ai Sindaci sulle dotazioni di organico degli organi e dei plessi delle amministrazioni deputate al controllo del territorio.

Riferimenti normativi:

[\(Corte Costituzionale Sentenza 07/04/2011, n. 115\)](#)

[Torna indietro](#)

PA e prestazioni professionali esterne
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE: UN MUTUO PER FINANZIARLO?
Cinzia De Stefanis, pubblicista e consulente legale in Firenze

Quesiti posti alle sezioni riunite della Corte dei conti marchigiana

La Sezione regionale di controllo per le Marche ha chiesto una pronuncia delle Sezioni riunite in sede di controllo relativamente alla seguente questione:

1) se sia possibile finanziare con mutuo le spese sostenute da un Comune per il conferimento di un incarico professionale per la

redazione di un piano urbanistico (nella specie: variante generale al Piano Regolatore Generale), considerando tali spese tra le immobilizzazioni immateriali;

2) in caso di risposta affermativa al quesito che precede, se il periodo di ammortamento debba essere correlato alla durata del finanziamento e le modalità di contabilizzazione della spesa a livello di bilancio dell'ente locale.

Il primo preliminare quesito, che le Sezioni riunite sono chiamate a risolvere, consiste nello stabilire se la spesa derivante dall'affidamento da parte di un comune dell'incarico ad un professionista per la redazione della variante generale al Piano Regolatore Generale possa essere ricompreso tra le spese di investimento, finanziabili tramite ricorso all'accensione di un mutuo o ad altra forma di indebitamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione.

Per quanto attiene alla seconda prospettazione porterebbe a ritenere che la spesa per il conferimento di un incarico professionale per la redazione di un piano urbanistico possa essere ricondotta alla previsione di cui alla menzionata lettera i) che ha ad oggetto «interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio», si rileva che questa interpretazione non trova tuttavia riscontro nel testo letterale della norma, la quale fa riferimento esclusivamente ai successivi «interventi attuativi delle prescrizioni del piano regolatore, mentre l'incarico per la redazione del piano, o delle sue varianti, seppur caratterizzato da aspetti riconducibili a specifiche competenze professionali e incidendo sull'assetto del territorio, va considerato come attività preliminare alla emanazione di un provvedimento amministrativo di competenza degli organi politici dell'ente.

Le risposte della Corte dei conti marchigiana

La nozione di spesa di investimento, richiamata dal citato articolo 119, comma 6, della Costituzione, come ha avuto modo di affermare la Corte costituzionale, non può essere determinata a priori in modo assolutamente univoco sulla base della sola disposizione costituzionale. Essa va desunta dai principi della scienza economica e dalle regole di contabilità adattate di volta in volta nello specifico contesto di riferimento «che non possono non dare spazio a regole di concretizzazione connotate da una qualche discrezionalità politica».

La stessa Corte ha, inoltre, chiarito che le definizioni di «spese di investimento» e di «indebitamento» offerte dal legislatore statale «derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale cui anche l'Italia assoggettata in forza dei Trattati europei, e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea nel controllare l'osservanza di tali vincoli.

La nozione di spese di investimento fa riferimento solo ad erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'ente che effettua la spesa: cosa che non è definita nel caso di prestazione professionale. Il concetto espresso dalla Corte dei Conti marchigiana su questo punto molto chiaro: l'investimento deve considerare tutti i casi in cui dalla spesa assunta dall'ente derivi un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare.

In una parola, un aumento della "ricchezza" dell'ente stesso, che si ripercuote non solo sull'esercizio corrente, ma anche su quelli futuri, proprio per giustificare il perdurare, nel tempo, degli effetti dell'indebitamento.

Per quanto attiene alla prima ipotesi, la Sezione riunita marchigiana propende per la soluzione negativa, in quanto se è vero che i costi correnti sono suscettibili di capitalizzazione ove riferibili a beni dell'attivo patrimoniale a fecondità ripetuta (cfr. artt. 2424 c.c. e ss.), nel caso di specie difficile individuare un bene a fecondità ripetuta al quale sia imputabile il costo in questione.

Per quanto attiene alla seconda prospettazione la spesa concorre a promuovere (con effetti che andrebbero comunque definiti e misurati caso per caso) lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, solo in modo propedeutico e indiretto, attraverso la preconstituzione delle condizioni tecniche e normative per i successivi interventi edilizi pubblici e privati. A fronte del carattere tassativo dell'elencazione di cui all'art.3, comma 18, legge n.350/03, queste Sezioni riunite ritengono precluso il ricorso all'analogia al fine di ricomprendere le spese di cui trattasi nella fattispecie regolata dall'art. 3, comma 18, lettera i) della legge n. 350/2003.

La Sezione remittente sul punto menziona, infine, le linee guida per la concessione di mutui agli enti locali formulate dalla Cassa depositi e prestiti che precisano, preliminarmente, a livello generale il significato dell'espressione "spese di investimento finanziabili attraverso mutui o altre forme di indebitamento", con riferimento alle spese in conto capitale, a fronte delle quali nel bilancio dell'ente, che le sostiene, si registra un incremento del patrimonio.

Sulla base di tale principio la Cassa ammette la stipula di mutui "per coprire gli oneri derivanti dall'affidamento di incarichi professionali esterni", previsione da riferire, nel quadro complessivo dell'investimento riferito all'esecuzione di un'opera pubblica, anche alla spesa

relativa alla progettazione.

Quanto sopra, ferma restando in tali casi la necessità di un'istruttoria particolarmente attenta all'interno della quale viene richiesta, ad esempio, l'attestazione che trattasi di spesa contabilizzata nel bilancio dell'ente tra le immobilizzazioni immateriali. Come si evince dalla relazione della Sezione remittente e dall'istruttoria svolta, con riferimento al Comune di S. Angelo in Vado, la Cassa depositi e prestiti ritiene assimilabile, ai fini dell'ammissibilità del finanziamento da parte degli enti locali, la progettazione di un'opera pubblica alla predisposizione da parte di un professionista esterno all'amministrazione del piano regolatore dell'ente o di sue varianti.

Tale prassi operativa deve essere considerata alla luce della rilevata non univocità della nozione di spesa di investimento in relazione ai diversi contesti in cui tale termine viene in rilievo.

Copyright © - Riproduzione riservata

Riferimenti normativi:

(Deliberazione Corte dei conti Marche 28/04/2011, n. 25)

[Torna indietro](#)

Lite temeraria

LA CONDANNA AL PAGAMENTO EX ART. 96 C.P.C.: RISARCITORIA O SANZIONATORIA?

Cristina Mantelli - avvocato in Bologna

La nuova responsabilità aggravata ha natura sanzionatoria con carattere pubblicistico poiché, punendo chi viola il principio costituzionale della durata del giusto processo, mira a tutelare l'interesse pubblico alla funzionalità dell'apparato giurisdizionale.

L'aspetto essenziale posto dal nuovo III comma dell'articolo 96 del C.p.c. (introdotto dalla legge n. 69 del 2009) è stabilire se la condanna -che il giudice può dichiarare anche d'ufficio in sede di pronuncia delle spese- abbia natura «risarcitoria» o «sanzionatoria».

Con la sentenza in rassegna il Tribunale di Rovigo – sezione distaccata di Adria –ha ritenuto legittimo attribuire a tale istituto, posto a custodia di un interesse pubblicistico, natura sanzionatoria.

Ora, prescindendo totalmente dal danno subito dalla parte, il Giudice ne ha voluto sottolineare la finalità: punire il comportamento processuale della parte che viola il principio costituzionale della durata del giusto processo integrando così un abuso del processo, una distorsione delle finalità riconosciute, *inter alia*, dall'art. 24 della costituzione.

All'*uopo* si ricorda che nonostante l'acceso dibattito della dottrina e della giurisprudenza, la determinazione della natura giuridica è imprescindibile, giacché rilevante per individuare i criteri ai quali parametrare la somma di danno da liquidare, atteso che la norma non dà alcun tipo di riferimento.

Secondo G. Finocchiaro (cfr. G.D. n. 49/10 pag 26-28) questo dilemma pare impossibile da sciogliere in modo definitivo e netto, atteso che il tenore testuale della nuova disposizione, la sua collocazione topografica nell'ambito dell'articolo dedicato alla «responsabilità aggravata» nonché i tradizionali principi sistematici in materia di responsabilità civile si elidono vicendevolmente.

D'altro canto, facendo uno sforzo interpretativo nell'applicazione della disposizione e limitandola a quelle condotte che siano imputabili soggettivamente alla parte, a titolo di dolo e colpa (anche non grave), ovvero ad una condotta negligente che ha in qualche modo determinato un allungamento dei termini del processo (*ex multis*, in questo senso, Tribunale di Terni 17/05/10 e Tribunale di Varese 27/05/10) si pone un freno e si evita che il Giudice possa applicarla sempre, in ogni caso di soccombenza.

Nel caso di specie -in cui si verteva nell'ambito di un procedimento possessorio, ove introducendo irritualmente un giudizio di merito infondato in fatto ed in diritto, l'attore è stato condannato ex art. 96 III co. c.p.c. al pagamento di una somma di €. 5.000,00-, il Tribunale ha indicato anche i criteri per la determinazione della somma da liquidare, ovvero: a) l'intensità dell'elemento soggettivo; b) la gravità della condotta di abuso del processo; c) l'incidenza sulla durata.

Summatim, al Giudicante spetta il compito di non applicare la norma in modo troppo esteso, onde non ledere le garanzie costituzionali dell'accesso alla giustizia ma, al tempo stesso, neppure ignorarla, continuando così ad assecondare il malcostume di permettere pressoché qualsiasi forma di difesa.

Anche l'avvocato, comunque, ha un ruolo fondamentale nell'informare e guidare la parte assistita verso la strategia difensiva più consona.

Questa disposizione se applicata debitamente potrà essere un valido strumento per disincentivare l'accesso "abusivo" alla giustizia.

Riferimenti normativi:

[\(Sentenza Tribunale Rovigo 07/12/2010\)](#)

[Torna indietro](#)

Rimborso spese

INDENNITÀ ESTERO, CONTRIBUZIONE SULLA PARTE RETRIBUTIVA

Francesco Buffa - magistrato presso la Corte di Cassazione

06/05/2011

La sezione lavoro precisa le condizioni di assoggettabilità a contribuzione previdenziale dell'indennità di trasferta corrisposta ai lavoratori in missione all'estero.

Nella specie, l'indennità era costituita da una voce prevista dal contratto collettivo a compensazione del disagio del lavoro all'estero e si discuteva se la stessa potesse configurarsi quale superminimo o meno, per essere conseguentemente assoggettata per intero (o solo in parte) a contribuzione previdenziale.

La Corte, nella sentenza in epigrafe, afferma che l'indennità per servizio all'estero ha natura giuridica mista, in parte retributiva, essendo volta a compensare la maggiore penosità della prestazione all'estero, ed in parte natura di rimborso forfetario per le maggiori spese incontrate dal lavoratore inviato all'estero a rendere la prestazione; si precisa ulteriormente che solo sulla prima parte dell'emolumento può operarsi una piena assoggettabilità a contribuzione, essendo da escludere la contribuzione su somme aventi natura di rimborso spese.

Nella giurisprudenza di legittimità precedente, per Cass. Sez. L, Sentenza n. 2574 del 07/03/2000, la regola della sottoposizione a contribuzione previdenziale per una quota del cinquanta per cento, stabilita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 per l'indennità di trasferta, è applicabile - in base alla disciplina posta dall'art. 9 ter del D.L. 29 marzo 1991 n. 103 (introdotto dalla legge di conversione n. 166 del 1991) e avente valore interpretativo e quindi retroattivo (salva la prevista irripetibilità dei contributi già versati) ai sensi dell'art. 4 quater del D.L. 15 gennaio 1993 n. 6 (introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 1993) - anche per le indennità corrisposte ai "trasfertisti", cioè ai lavoratori tenuti per contratto ad un'attività lavorativa in luoghi variabili, diversi da quello della sede aziendale. (Fattispecie anteriore alla nuova disciplina della materia ex D.Lgs. n. 314 del 1997).

Secondo Cass. Sez. L, Sentenza n. 15767 del 14/12/2000, l'estensione ai cosiddetti trasfertisti (lavoratori tenuti per contratto ad un'attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi) del regime contributivo previsto per l'indennità di trasferta, ad opera dell'art. 9 - ter del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991 n. 166 (e dell'art. 4 - quater del D.L. 15 gennaio 1993 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993 n. 63, che ha attribuito efficacia retroattiva alle precedenti disposizioni) - regime consistente nell'assoggettamento delle indennità di trasferta corrisposte in misura forfetaria a contribuzione nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare (e riconfermato quanto ai trasfertisti anche in occasione della modifica della regola quanto alle indennità di trasferta in senso stretto: cfr. artt. 3 e 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314) - non esclude la necessità che sia verificata la sussistenza dei presupposti di fatto necessari per la riconducibilità dell'emolumento alla specifica causale, a norma della disciplina legale e della contrattazione collettiva (che peraltro non può autorizzare la deroga o l'elusione di norme imperative di legge). (Nella specie il giudice di merito, in relazione a trasfertisti aventi in genere la possibilità di fare ritorno alla propria abitazione in un orario pressoché normale, e a un'indennità di trasferta determinata in base alla distanza percorsa dal lavoratore, ha ritenuto, con la sentenza confermata dalla S.C., che solo la quota imputabile al pasto di mezzogiorno fosse assoggettabile a contribuzione previdenziale ed assistenziale limitatamente al cinquanta per cento, dato che la contrattazione collettiva nazionale e, in definitiva, anche quella aziendale, avevano fatto riferimento alla tripartizione usuale dell'indennità giornaliera forfetaria di trasferta in tre quote imputabili a ciascuno dei due pasti principali e al pernottamento).

Infine, per Cass. Sez. L, Sentenza n. 6923 del 01/08/1996, l'elencazione da parte dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 degli emolumenti esclusi in tutto o in parte ai fini del computo dei contributi previdenziali ha carattere esplicitamente tassativo e non sono quindi ammissibili analogie od equiparazioni, se non nei limiti puntualmente individuati da successive disposizioni, quali l'art. 9 "ter" del

D.L. n. 103 del 1991, introdotto dalla legge di conversione n. 166 del 1991, che, con disposizione interpretativa (salve le deroghe alla sua retroattività previste dall'art. 4 "quater" del D.L. n. 6 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 63 del 1993) ha equiparato alle indennità di trasferta, ai fini della esenzione dalla contribuzione nella misura del cinquanta per cento, le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad un'attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quelli della sede aziendale.

Pertanto non possono essere equiparate alle indennità di trasferta le somme corrisposte in occasione di un vero e proprio trasferimento, né ai rimborsi spese "a piè di lista" possono essere assimilate le somme corrisposte per rimborso spese senza obbligo di resa di conto. (Nella specie la S.C. ha annullato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva "apoditticamente" riconosciuto natura parzialmente risarcitoria ad un'indennità definita di trasferimento, senza innanzitutto verificare la natura degli eventi a cui era collegata, e aveva assimilato ai rimborsi "a piè di lista" importi corrisposti a titolo di rimborso spese senza obbligo di resa di conto, valorizzandone l'esiguo importo e valutandoli proporzionati alla normali esigenze di un lavoratore in trasferta, senza quindi verificare la sussistenza dei requisiti dell'effettuazione di una spesa nell'interesse del datore di lavoro e della precisa documentazione).

Da ultimo, per Cass. Sez. L, Sentenza n. 408 del 17/01/1991, costituisce indennità di trasferta - soggetta a contribuzione previdenziale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, nella misura del cinquanta per cento - anche l'indennità corrisposta a dipendenti che si rechino fuori sede per partecipare, su disposizione del datore di lavoro, a corsi professionali, non rilevando in contrario la circostanza che dalla frequenza di tali corsi non scaturisca immediatamente un risultato produttivo per il datore di lavoro, atteso l'interesse del medesimo a disporre in futuro di personale di più qualificata capacità.

Riferimenti normativi:

(Sentenza Cassazione civile 25/03/2011, n. 7041)

[Torna indietro](#)

Falso in atto pubblico

MEDICI ASL E CARTELLE CLINICHE: PLURIOFFICIALITÀ E PLURIOFFENSIVITÀ

Fulvio Baldi - Magistrato del Massimario della Suprema Corte di Cassazione

06/05/2011

La Cassazione ha confermato la condanna di alcuni sanitari che avevano alterato la cartella clinica relativa ad un intervento chirurgico per coprire le loro responsabilità, ribadendo, in maniera estremamente chiara, principi tutto sommato consolidati che giova appresso ripercorrere. In primo luogo, il medico convenzionato con l'A.S.L. riveste la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di incaricato di pubblico servizio in quanto svolge la sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private convenzionate (in tal senso, fra le altre, v. Sez. 6, Sentenza n. 5482 del 20/02/1998, in CED Cass., n. 210498; Sez. 6, Sentenza n. 4072 del 9/2/1994, ivi, n. 197983).

In secondo luogo, agli effetti della tutela penale, la cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica, compresa in essa la scheda anestesiologicala che ne costituisce parte integrante, è atto pubblico munito di fede privilegiata con riferimento alla sua provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza (ex multis, v. Sez. 4, Sentenza n. 37925 del 07/07/2010, ivi, n. 248448; Sez. 5, Sentenza n. 31858 del 16/04/2009, ivi, n. 244907).

In terzo ed ultimo luogo, è stato anche ribadito che i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale ed alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione o a costituirsi parte civile.

Tale soluzione ribadisce il punto di arrivo adottato, dopo aspro e lungo contrasto, da Sez. U, Sentenza n. 46982 del 25/10/2007, in Cass. pen., 2008, p. 1283, con nota di Fabio Maria Ferrari, La natura plurioffensiva dei reati di falso, tra esigenze di protezione degli interessi individuali ed immaterialità del bene giuridico prevalente.

Copyright © - Riproduzione riservata

Riferimenti normativi:

(Cassazione penale Sentenza 25/02/2011, n. 7443)

[Torna indietro](#)

Lettera di Befera ai dipendenti delle Entrate

FUNZIONARI DEL FISCO, NIENTE SOPRUSI O VESSAZIONI NEI CONTROLLI

06/05/2011

Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha inviato ieri una lettera a tutti i dipendenti dell'organismo da lui guidato con la quale chiede di non vessare i contribuenti nel corso dei controlli né tantomeno porre in essere soprusi.

Se il contribuente, prosegue Befera, ha dato prova sostanziale di buona fede e di lealtà nel suo rapporto con il Fisco, non va ripagato con la moneta dell'«accanimento formalistico». Così come non è ammissibile pretendere dal contribuente adempimenti inutili, ripetitivi e defatiganti, mentre costituisce una grave inadempienza ritardare l'esecuzione di sgravi o rimborsi dovuti.

Sulla risposta a questa situazione, Befera è categorico: «Poiché i comportamenti negativi che ho appena descritto sono gravi per le conseguenze cui danno luogo, gravi saranno anche le relative sanzioni, nessuna esclusa».

In fondo - conclude - «la regola da seguire è molto semplice. È una regola di rispetto: comportiamoci tutti, come funzionari del Fisco, così come vorremmo essere tutti trattati come contribuenti».

Riguardo alle sanzioni citate da Befera, ieri il Ministro dell'Economia Tremonti, nel presentare il decreto sullo sviluppo, ha preannunciato l'emanazione di una circolare delle Entrate *ad hoc*.

[P19_6533896_befera.pdf](#)

[Torna indietro](#)

Focus sull'Europa

LE PRINCIPALI NOVITÀ SULL'ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE

Giuditta Merone - avvocato in Roma e Tiziana Ianniello - avvocato in Latina

Immigrazione: il reato di clandestinità è incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Società: norme più chiare e razionali per le fusioni delle società per azioni.

Immigrazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea chiarisce che l'irrogazione di una sanzione penale al cittadino di un Paese terzo in soggiorno irregolare è incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

Tempi duri per l'Italia che, dopo l'emergenza immigrazione a Lampedusa ed i seguenti scontri e confronti con le Istituzioni comunitarie e gli altri Stati membri, ora si trova ad affrontare le conseguenze di una sentenza della Corte di Giustizia, la quale ha riconosciuto la incompatibilità del reato di permanenza illegale nel territorio dello Stato (previsto e punito dall' art. 14, co. 5-ter del D. Lgs. n. 286/1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) rispetto agli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il caso concreto riguarda il sig. El D., cittadino di un Paese terzo, entrato illegalmente in Italia e privo di permesso di soggiorno. In applicazione della procedura prevista dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n.298/1998, l'8 maggio 2004, il Prefetto di Torino notifica al sig. El D. un decreto di espulsione ed il 21 maggio 2011, il Questore di Udine emette nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale in esecuzione del precedente decreto di espulsione, motivato dal fatto che il sig. El D. non dispone di un mezzo di trasporto, di documenti di identificazione, né vi è la possibilità di ospitarlo in un centro di permanenza temporanea per mancanza di posti nelle apposite strutture. Nel mese di settembre 2010, durante un controllo, l'autorità giudiziaria constata che il sig. El D. non si è conformato all'ordine di allontanamento e, pertanto, egli viene condannato dal Tribunale di Trento alla pena di un anno di reclusione per il reato di permanenza illegale nel territorio dello Stato. Il sig. El D. impugna tale sentenza davanti alla Corte di Appello di Trento, la quale, ritiene che la sanzione penale applicata al clandestino sia contraria ai principi di leale cooperazione, agli scopi della direttiva 2008/115, nonché ai principi di proporzionalità, di adeguatezza e di ragionevolezza della pena. Per tali motivi, sospende il giudizio e propone alla Corte di

Giustizia una domanda pregiudiziale diretta ad accertare se la normativa nazionale che prevede la pena della reclusione per un cittadino di un Paese terzo in soggiorno irregolare che abbia violato l'ordine di lasciare il territorio dello Stato sia compatibile o meno con gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115.

La direttiva in esame persegue l'obiettivo di attuare una efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone interessate siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità. Tale direttiva stabilisce con precisione la procedura che ogni Stato membro è tenuto ad applicare al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e stabilisce la successione delle diverse fasi di tale procedura.

Il primo atto da adottare nei confronti di un cittadino di un Paese terzo in soggiorno irregolare è la decisione di rimpatrio, il quale può avvenire volontariamente entro un termine compreso tra sette e trenta giorni (artt. 6 e 7 della direttiva 2008/115).

Nel caso in cui l'obbligo di rimpatrio non sia stato adempiuto volontariamente entro il termine concesso, lo Stato membro deve procedere all'allontanamento, prendendo tutte le misure necessarie, compreso le misure coercitive, in maniera proporzionata e nel rispetto dei diritti fondamentali. Solo quando l'allontanamento e l'esecuzione della decisione di rimpatrio rischiano di essere compromesse dal comportamento dell'interessato gli Stati membri possono privare quest'ultimo della libertà, ricorrendo al trattenimento (art. 15 della direttiva 2008/115). Tale forma di privazione della libertà comporta il collocamento dell'interessato in un centro apposito, e, separato dai detenuti di diritto comune; inoltre, il trattenimento deve avere durata quanto più breve possibile (la durata massima è di 18 mesi) ed essere riesaminato ad intervalli regolari per cessare appena risulti che non esiste più una prospettiva ragionevole di allontanamento (art. 16 della direttiva 2008/115).

La procedura appena descritta si ispira al principio di proporzionalità: essa prevede una gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione ad una decisione di rimpatrio le quali vanno dalla meno restrittiva (esecuzione volontaria della decisione di rimpatrio) fino alla misura che limita la libertà dell'individuo (trattenimento).

Al fine di risolvere la questione interpretativa sottoposta al giudice italiano, la Corte di Giustizia pone l'accento su alcuni elementi chiave. I Giudici di Lussemburgo osservano che la direttiva 2008/115 non è stata trasposta nell'ordinamento giuridico italiano (il termine previsto dalla direttiva era il 24 dicembre 2010).

Tuttavia, per costante giurisprudenza, il mancato recepimento di una direttiva entro i termini da parte di uno Stato membro non impedisce ai singoli di invocare contro tale Stato l'applicazione delle disposizioni della direttiva non trasposta che appaiono incondizionate e sufficientemente precise, come quelle degli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115.

Ciò comporta che il sig. El D. può invocare l'applicazione delle ultime norme citate nei confronti dello Stato italiano, al quale la direttiva stessa non permette di applicare norme più severe nell'ambito che essa disciplina.

A questo punto la Corte di Giustizia confronta la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva 2008/115 con quella prevista dal D. Lgs. n.298/1998 come modificato dalla legge n.94/2009 ed osserva che la procedura di allontanamento prevista dalla normativa italiana differisce notevolmente da quella stabilita dalla direttiva. In particolare lo Stato italiano ha previsto una misura coercitiva di tipo penale che, sebbene rientri nelle competenze degli Stati membri, tuttavia non può arrivare a compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 4, n.3 TUE e privare, nel caso specifico, una direttiva del suo effetto utile.

La pena della reclusione, a cui è stato condannato il clandestino, reo di permanere illegalmente nel territorio italiano, compromette la realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/115, ossia l'instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. In sostanza, a parere dei Giudici di Lussemburgo, la pena detentiva, introdotta per ovviare all'insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo, ostacola l'applicazione delle misure previste dagli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115 e ritarda l'esecuzione della decisione di rimpatrio.

Per tale motivo, il giudice nazionale dovrà disapplicare, nel caso concreto, ogni disposizione del D. Lgs. n.298/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115 e tener conto del principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite.

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU

Società

Approvata la direttiva relativa alla fusione delle società per azioni.

Il legislatore comunitario, in considerazione delle diverse e sostanziali modificazioni che la terza direttiva 78/855/CEE basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni ha subito nel tempo, ha ritenuto

opportuno procedere alla sua codificazione. Conseguentemente, il 5 aprile 2011 ha adottato la direttiva 2011/35/UE (da adesso "la direttiva") relativa alle fusioni delle società per azioni, pubblicata in GUUE lo scorso 29 aprile. Si ricorda che la codificazione è un procedimento mediante il quale gli atti da codificare sono revocati e sostituiti da un unico atto che non contiene cambiamenti sostanziali rispetto ad essi. Essa comporta quindi la rielaborazione del testo consolidato in un unico atto giuridico nuovo, coerente e comprensibile, che sostituisce formalmente l'atto di partenza e tutte le modifiche successive. La nuova direttiva, dunque, ha abrogato la direttiva 78/855/CEE ed ha chiarito le misure di coordinamento che riguardano le operazioni di trasformazioni delle società per azioni.

Le operazioni societarie che sono disciplinate dalla direttiva in esame sono tre:

- la fusione mediante incorporazione, operazione con la quale una o più società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferiscono ad un'altra l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della o delle società incorporate di azioni della società incorporante e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;
- la fusione mediante costituzione di una nuova società, operazione con la quale più società, tramite il loro scioglimento senza liquidazione, trasferiscono a una società che esse costituiscono l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione ai loro azionisti di azioni della nuova società ed, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;
- l'incorporazione di una società in un'altra che possiede almeno il 90% delle azioni della prima, operazione con la quale una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo a un'altra società che sia titolare di tutte le loro azioni e di tutti gli altri titoli che conferiscono un diritto di voto all'assemblea generale.

Per quanto attiene la procedura di trasformazione delle società, la direttiva prevede che gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione redigano per iscritto un progetto di fusione, nel quale sono indicate, tra l'altro, il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, il rapporto di cambio delle azioni ed, eventualmente, l'importo del conguaglio e le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante. Il progetto di fusione deve essere reso pubblico (in alcuni casi, sul sito web o tramite la piattaforma elettronica centrale) per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione. La fusione deve essere deliberata almeno dall'assemblea generale di ciascuna società partecipante alla fusione con il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato (gli Stati membri possono prevedere che la maggioranza dei voti sia sufficiente quando è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto).

Gli organi amministrativi o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione scritta dettagliata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni. Tale relazione deve essere esaminata da uno o più esperti indipendenti, designati da ciascuna società o abilitati da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Gli esperti esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti, nella quale devono in ogni caso dichiarare se a parer loro il rapporto di cambio è congruo o meno.

Almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, di tutti i documenti rilevanti ai fini dell'operazione societaria ed in particolare del progetto di fusione, dei conti annuali, nonché delle relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione.

La fusione, la quale deve essere redatta per atto pubblico in presenza di determinate circostanze stabilite dall'art. 16 della direttiva, deve essere resa pubblica e produce ipso jure i seguenti effetti:

- il trasferimento tanto tra la società incorporata e la società incorporante quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante;
- gli azionisti della società incorporata divengono azionisti della società incorporante;
- la società incorporata si estingue.

Infine, la direttiva stabilisce regole precise riguardo il regime di responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione e degli esperti incaricati di redigere la relazione nei confronti degli azionisti, nonché una disciplina delle cause di nullità della fusione, della prescrizione dell'azione e della eventuale sanatoria della nullità.

La direttiva in esame entrerà in vigore il 1° luglio 2011.

DIRETTIVA 2011/35/UE del 5 aprile 2011 relativa alle fusioni delle società per azioni.

Riferimenti normativi:

(Direttiva CEE Parlamento Europeo Consiglio CE 05/04/2011)

documenti collegati:

[LA CORTE DI GIUSTIZIA BOCCIA LA DISCIPLINA PENALE DELL'IMMIGRAZIONE](#)

[Torna indietro](#)

Nautica

ALL'ESAME DEL GIUDICE TRIBUTARIO IL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA

Paolo Centore - avvocato in Genova e Milano, Nicola Galleani d'Agliano - dottore commercialista in Genova e Milano

Il settore della nautica da diporto non trova pace nonostante i provvedimenti normativi che, negli ultimi anni, hanno introdotto dei regimi agevolativi per questo settore. Per comprendere l'attuale panorama, è necessario ripercorre l'iter che ha portato l'Italia ad allinearsi con quanto previsto negli altri Paesi comunitari, ove già in precedenza si è ritenuto che il settore della nautica da diporto, sia pure indirizzato verso un utilizzo delle imbarcazioni per finalità ludiche, fosse, comunque meritevole di agevolazioni di carattere fiscale.

di Paolo Centore - Avvocato in Genova e Milano, Nicola Galleani d'Agliano - Dottore commercialista in Genova e Milano

Da un lato, è stato introdotto un regime mediante il quale è possibile ridurre l'imposta sul valore aggiunto applicabile ai canoni di leasing delle imbarcazioni e, dall'altro, è prevista la possibilità di iscrivere gli yachts nel registro cd. internazionale, al fine dell'ottenimento della non imponibilità ai fini IVA.

Riguardo alla seconda ipotesi, per le imbarcazioni di maggiori dimensioni, il regime agevolativo è previsto nel caso in cui le imbarcazioni siano di proprietà di una società che noleggia a terzi tali beni. Si configura, pertanto, l'uso commerciale dei medesimi che consente di accedere ad una serie di benefici fiscali ad essi riservati.

La *ratio* del provvedimento è chiara e si ricollega alla esigenza di equiparare il regime fiscale interno a quello applicabile alle imbarcazioni immatricolate in paesi extra-cee, favorendo, quindi, l'immatricolazione degli stessi in Italia senza il ricorso alle cosiddette "bandiere ombra".

Tuttavia lo scopo che il legislatore intende raggiungere sembra vanificato dall'azione degli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria i quali, negli ultimi anni, hanno preso di mira tali imbarcazioni contestando l'effettivo svolgimento di una attività di carattere commerciale.

Nel tempo, le contestazioni sono state ulteriormente affinate sostenendo che, in ogni caso, lo schema giuridico adottato dagli armatori sia comunque censurabile in quanto configura un abuso del diritto.

Proprio su questi due punti (assenza di commercialità e abuso di diritto) interviene la sentenza 49/1/11 del 18 aprile 2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova (Sez. 1° Presidente Bartolomeo Quatraro) che, accogliendo integralmente i ricorsi presentati dal contribuente, ha ritenuto insussistenti le motivazioni dell'atto di accertamento in relazione:

- (i) al mancato svolgimento di una attività commerciale;
- (ii) alla mancanza di terzietà del socio rispetto alla società;
- (iii) all'abuso di diritto.

Sul tema dell'esercizio di attività commerciale, il Giudice ha preso atto che la normativa italiana (art. 4, D.P.R. n. 633/1972) ha introdotto una presunzione di commercialità per le imprese costituite in forma societaria, fatta salva l'eventuale esclusione qualora il possesso di unità da diporto consenta ai soci e amministratori il godimento personale o familiare di tali beni a titolo gratuito ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato.

Nel caso specifico, la CTP ha ritenuto che il corrispettivo pagato dal socio al quel l'imbarcazione era stata noleggiata, non fosse inferiore a quello normale ed ha rigettato di conseguenza le motivazioni dell'atto accertativo.

Sul tema occorre richiamare la posizione già assunta dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 settembre 1996, causa C-230/94 Enkler), la quale, in un caso simile, aveva dichiarato che l'acquisto di un bene tramite una società ed il successivo noleggio ad un familiare del socio e amministratore avesse le caratteristiche per potersi considerare quale "svolgimento di una attività economica" così come previsto dall'art. 9 della direttiva n. 2006/112/CE.

Il punto sul quale la Corte europea ha posto l'accento è relativo alla sussistenza di una attività di contenuto economico protratta nel tempo (cfr punto 27 sent. cit.).

Anche sulla contestazione relativa alla mancanza di terzietà del socio rispetto alla società la Corte di merito ha ritenuto insussistenti le motivazioni addotte dall'Ufficio, ritenendo che il contribuente abbia fatto ricorso legittimamente allo strumento societario "ben potendo essere costituita una società unipersonale avente ad oggetto sociale il noleggio di imbarcazioni. La legge, inoltre, non vieta che tra la s.r.l unipersonale e il suo unico socio possano essere stipulati dei contratti."

Anche in questo caso, la Corte di Giustizia si era pronunciata su un caso simile, sostenendo l'autonomia giuridica del socio rispetto alla società di cui è socio (sentenza 27 gennaio 2000, Causa C-23/98 J. Heerma, punto 19).

Infine, la Commissione tributaria ha ritenuto, in fatto, che non siano applicabili i principi relativi all'abuso di diritto avuto riguardo alla circostanza, provata in atti, che il contribuente persona fisica, residente in un paese non facente parte dell'Unione Europea, avrebbe potuto acquistare l'imbarcazione senza alcun carico di imposta anche per altri mezzi.

Pertanto, la motivazione adottata dall'Ufficio, secondo il quale il contribuente attraverso l'intestazione del bene ad una società ha conseguito un risparmio di imposta è stata respinta. In perfetta assonanza con la decisione della Corte provinciale si pone la recente sentenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 dicembre 2010, C-116/10, Bacino Charter Company SA - cfr. "[Navi da diporto, noleggio con IVA](#)", il Quotidiano IPSOA del 23 dicembre 2010). Ivi la Corte, esaminando un caso simile a quello sottoposto alla CTP ligure, ha chiarito la portata del regime di esenzione di cui all'art. 15, punto 5, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n.77/388/CE (ora art. 148, par 1 lettera c) della direttiva n. 2006/112 CE) che prevede che gli Stati membri esentino la "cessione, trasformazione, riparazione, manutenzione, noleggio e locazione delle navi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), nonché fornitura, locazione, riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o da esse usati [...]"

In particolare, il quesito sottoposto alla Corte da parte della Cour de Cassation lussemburghese riguarda l'applicabilità del regime di esenzione ai noleggi effettuati da parte di una società di charter nei confronti di un soggetto che lo utilizza per scopi personali.

Sul punto la Corte ha ritenuto che il regime di esenzione IVA - cfr. art. 8-*bis*, lettere a) e c), D.P.R. n. 633/1972 - si applichi nei confronti dei soggetti che utilizzano il bene ai fini dello svolgimento di una attività commerciale confermando, pertanto, la correttezza del comportamento delle società di charter che richiedono all'atto dell'acquisto del bene la non applicazione dell'IVA.

Copyright © - Riproduzione riservata

[Torna indietro](#)

Sommari Dossier